



Città di Randazzo

ORDINANZA NR. 29 DEL 7/5/2024

OGGETTO: prevenzione incendi boschivi e di interfaccia

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di varia natura che possono apportare grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;

Considerato che la presenza di stoppie, fieno, rovi ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

Rilevato che la presenza di importanti quantità di residui vegetali sui suoli agricoli possono creare situazioni di pericolo sia in caso di incendi, sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazioni delle capacità di deflusso, anche con conseguenza sull'assetto idrogeologico del territorio;

Che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpaglie ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco ed incendi;

Valutato di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo immediato di incendi;

Richiamati:

- l'art. 3 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, in base al quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale esercitano, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- l'art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, secondo il quale il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla

struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

- il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii., che ricomprende tra le attività di protezione civile la lotta agli incendi boschivi;

Visti:

- la L. n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”
- l’O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione” che all’art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l’incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l’asportazioni dei residui colturali;
- gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 C.P. che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell’evento di danno ovvero del concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l’incendio sia il proprietario e l’eventuale conduttore del soprassuolo;
- il D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
- la L. 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
- il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2024-2026” che dispone “Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d’intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio.
- il D.A. 114/Gab del 15.03.2024, che stabilisce “La stagione antincendio boschivo, per l’anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre”;
- la Circolare attuativa nr. 34283 del 10/04/2024, di cui all’art. 2 del D.A. 26 GAB del 02/04/2024.

ORDINA

Durante il periodo compreso tra il **15 Maggio ed il 31 Ottobre 2024**, salvo diverse disposizioni da emanarsi con apposita ordinanza sindacale:

1. E’ fatto divieto in prossimità di boschi, terreni cespugliati e/o agrari, ricadenti nel territorio comunale, di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli, usare motori o fornelli inceneritori che producono faville o braci, compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di innesco di incendio;
2. Tutti i proprietari delle aree poste all’interno del centro abitato, dovranno provvedere a propria cura e spese, entro il termine perentorio del **15 Maggio 2024** al diserbo di tutta l’area di rispettiva competenza/proprietà, L’obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica;

3. I proprietari di terreni confinanti con tutte le strade ricadenti all'interno del territorio Comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del **15 Maggio 2024** e mantenuto sino al **31 Ottobre 2024**, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli delle strade e depositati all'interno delle rispettive proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a mt. 100 dai cigli o dalle scarpate delle strade. L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica.
4. La distruzione dei residui dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti e l'inosservanza di tali disposizioni comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge senza preclusione dell'eventuale deferimento all'A.G.;
5. E' fatto obbligo all'ANAS, alla Città Metropolitana di Catania ed ai gestori di linee ferrate di predisporre tutte quelle misure di prevenzione degli incendi ed in particolare di mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazioni di loro pertinenza presenti nel territorio comunale;
6. E' fatto obbligo, nel corso dei lavori di falciatura delle messi, iniziare dalle aree confinanti, limitrofe, e/o più vicine a strade pubbliche. Le messi, una volta falciate, dovranno essere prontamente trasportate nelle aie di pertinenza.
7. I proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano l'uso di fondi agricoli o boschivi e non, ricadenti nel territorio comunale, dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale Regionale, e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dall'esperienza personale, al fine di evitare ogni innesco e/o propagazione d'incendio.
8. E' vietato gettare dai veicoli in transito sulle strade, mozziconi di sigarette o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
9. E' vietato usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate;
10. I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie, etc. di larghezza non inferiore a m. 10,00.
11. La sterpaglia, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a m. 10,00.
12. I residui vegetali derivanti dalle ordinarie operazioni di ripulitura e potatura degli impianti arborei da frutto, anche "specializzati" (oliveti, vigneti, agrumeti, noccioleti, etc.) e/o dalle colture agrarie in genere, anche erbacee, allevate in pieno campo o in ambiente confinato, ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs n. 205 del 03/12/2010, sono considerati "rifiuti" e pertanto gli stessi nel periodo indicato nella presente ordinanza vanno conferiti in discarica autorizzata. La bruciatura in loco dei rifiuti vegetali di cui sopra costituisce reato di "illecito smaltimento dei rifiuti" e come tale va sanzionato.
13. Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi e le modalità di cui alla presente ordinanza, fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i proprietari). Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari o ai legali rappresentanti di società, cooperative etc, che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valido documento in merito.

14. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Circolare attuativa nr. 34283 del 10/04/2024, di cui all'art. 2 del D.A. 26 GAB del 02/04/2024).

Al fine di consentire una razionale ed efficace attuazione di quanto previsto dal legislatore i soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'ordinanza sindacale e che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine del 15 Maggio 2024, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale del Comune, entro e non oltre giorni 7 (sette) successivi a tale termine. Decorso il termine indicato, il Comune procederà all'accertamento sui luoghi delle mancate attuazioni degli obblighi sanciti dall'ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti (proprietario dell'area o titolare di diritti reali o personali di godimento), con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, intesa come mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione per l'avvio del procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

15. SANZIONI

- A) Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme del regolamento approvato con D.P. della Regione Sicilia n. 297 del 04/06/2008 (Fuochi controllati in agricoltura - Art. 40 commi 1 e 2 legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, integrata e modificata dalla legge regionale del 14 aprile 2006 n.14) saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996 n. 16. La sanzione amministrativa verrà irrogata con provvedimento del sindaco, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
 - B) i casi di violazione e/o inosservanza della presente ordinanza saranno sanzionati con l'applicazione di una sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da €. 25,00 ad €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
 - C) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò sarà applicata, oltre la sanzione penale prevista da Codice Penale, la sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della Legge n. 353 del 21/11/2000 e s.m.i. (Legge quadro in materia di incendi boschivi). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7 commi 3 e 6, della citata legge.
 - D) La sanzione amministrativa verrà irrogata con provvedimento del sindaco, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
 - E) Nel caso di mancata pulizia, scerbamento e decespugliamento di aree incolte e/o di incurato accumulo di sterpaglie in modo da restringere o danneggiare la sede stradale, o protendersi oltre il confine stradale occupando anche solo parzialmente il marciapiede, o ancora nascondere la segnaletica o comprometterne la leggibilità, sarà applicata ai sensi dell'articolo 29, c. 3, del Codice della Strada la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 ad euro 694,00.
16. Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di

inedificabilità e del divieto di pascolo e caccia, vincolo quinquennale di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art. 11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

INVITA

I cittadini nei casi di necessità a prestare la loro opera in occasione del verificarsi di incendi nelle campagne o nelle zone urbane o periferiche:

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica, a dare immediata comunicazione ai seguenti numeri di emergenza

- Numero unico delle emergenze 112
- Numero unico delle emergenze incendi boschivi 1515

Altri contatti Istituzionali territoriali e locali di emergenza

- Dipart. Regionale di Protezione Civile – SORIS tel. 800404040
- Distaccamento Corpo Forestale Randazzo 095-921124
- Carabinieri Randazzo Tel 095-921100
- Polizia di Stato Randazzo Tel. 095-921222
- Polizia Locale Randazzo Tel. 095-922973
- Sala Operativa di Protezione Civile Randazzo Tel. 095/922973

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito ufficiale del Comune <http://www.comune.randazzo.ct.it>, nonché su tutto il territorio comunale mediante affissione di manifesti e/o locandine.

L'invio di copia della presente Ordinanza:

- All'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Catania
- All'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento Regionale delle Foreste – Palermo
- All'Assessorato Regionale di Protezione Civile – Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Palermo
- Al Dipartimento Regionale di protezione Civile Servizio Sicilia Orientale
- All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania
- Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Randazzo
- Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Adrano e di Maletto
- Alla Città Metropolitana di Catania – Assessorato Agricoltura e Assessorato Protezione Civile
- Alla Città Metropolitana di Catania – Assessorato Politiche dell'Ambiente e del Territorio, Politiche Energetiche e Polizia Provinciale.
- Al Compartimento ANAS di Catania
- Alla Ferrovia CircumEtna Catania
- Alla Ferservizi S.P.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Catania
- Alla Terna S.P.A, Palermo
- Alla Telecom Italia S.P.A. Catania
- Al Comando Stazione Carabinieri di Randazzo
- Al Distaccamento Polizia Stradale di Randazzo

- Al Corpo Forestale Distaccamento di Randazzo
- Al Comando Polizia Municipale di Randazzo

Il Comando di Polizia Municipale, il Corpo Forestale Regionale, gli Agenti della Forza Pubblica e quanti altri spetta per legge, sono incaricati di far osservare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

INFORMA

che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi (120) giorni.

Dalla residenza Municipale li 7/5/2024

p. La Commissione Straordinaria
con i poteri del Sindaco

(Dott.ssa Isabella Giusto)



Isabella Giusto